

**RELAZIONE DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ
E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
AERDORICA S.P.A.**

Sede Legale Piazzale S. Sordoni – Falconara Marittima (AN)
Iscritta al Registro Imprese di Ancona - C.F. e n. iscrizione 00390120426
Attività di Direzione e Coordinamento della Regione Marche
Iscritta al R.E.A. di Ancona al n. AN-59611
P.IVA n. 00390120426

Signori Azionisti,


nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi fornisco le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Introduzione alla situazione patrimoniale finanziaria.

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, fornisco di seguito un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico a valore aggiunto:

Stato patrimoniale finanziario

| IMPIEGHI | 2017 | 2016 | FONTI | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ATTIVITA' IMMOBILIZZATE | 26.707 | 48.488 | MEZZI PROPRI | 15.187- | 6.413 |
| Immobilizzazione Immateriali | 3 | 774 | Patrimonio netto | 15.187- | 6.413 |
| Immobilizzazione Materiali | 26.660 | 47.647 | MEZZI DI TERZI | 47.684 | 52.250 |
| Immobilizzazione Finanziarie | 44 | 67 | | | |
| ATTIVITA' CORRENTI | 5.790 | 10.175 | | | |
| Rimanenze | 79 | 69 | Passività consolidate | 15.322 | 17.824 |
| Liquidità differite | 5.254 | 9.092 | Passività correnti | 32.362 | 34.426 |
| Liquidità immediate | 457 | 1.014 | | | |
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | | | |
| TOTALE IMPIEGHI | 32.497 | 58.663 | TOTALE FONTI | 32.497 | 58.663 |

1 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto

| | | DESCRIZIONE | 2017 | 2016 |
|--|----------|--|--------------|---------------|
| | + | Ricavi operativi netti (Ricavi Avio) | 5.597 | 5.577 |
| | + | Altri ricavi e proventi (Ricavi no Avio) | 1.908 | 4.722 |
| | | Totale ricavi operativi | 7.504 | 10.299 |
| | + | Contributi in conto esercizio | 2 | 2 |
| | A | Valore della produzione | 7.506 | 10.301 |

| | | | | |
|--|----------|--|---------------|---------------|
| | +/- | Variazione rimanenze acquisto di merci | 10 | -11 |
| | - | Costi di materie prime, sussidiarie e di consumo | -138 | -101 |
| | - | Spese per servizi | -4.416 | -4.705 |
| | - | Oneri diversi di gestione | -1.034 | -917 |
| | - | Costo per godimento di beni di terzi | -195 | -337 |
| | B | Costi operativi esterni | -5.773 | -6.071 |

| | | | | |
|--|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| | C | (A+B) Valore aggiunto | 1.733 | 4.230 |
|--|----------|------------------------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--|----------|---|---------------|---------------|
| | - | Costo del lavoro | -3.671 | -3.831 |
| | - | Accantonamento fondo TFR | -205 | -217 |
| | D | Costi operativi interni per il personale | -3.876 | -4.048 |
| | E | (C+D) Margine operativo lordo (EBITDA) | -2.143 | 182 |

| | | | | |
|--|----------|--|---------------|---------------|
| | - | Ammortamenti materiali economici operativi | -1.231 | -1.118 |
| | - | Ammortamenti immateriali economici operativi | -31 | -125 |
| | F | Ammortamenti totali e svalutazioni | -1.262 | -1.243 |

| | | | | |
|--|----------|---|----------------|-------------|
| | G | Accantonamenti a fondi operativi | -23.382 | -415 |
|--|----------|---|----------------|-------------|

| | | | | |
|--|----------|---|----------------|---------------|
| | H | (E+F+G) Margine operativo netto (EBIT) | -26.787 | -1.476 |
|--|----------|---|----------------|---------------|

| | | | | |
|--|----------|---|-------------|-------------|
| | - | Oneri finanziari | -497 | -1.005 |
| | + | Proventi finanziari | 4 | 30 |
| | I | Risultato della gestione finanziaria | -493 | -975 |

| | | | | |
|--|----------|--|------------|------------|
| | L | +/- Gestione non operativa (o extra caratteristica) | -23 | -72 |
|--|----------|--|------------|------------|

| | | | | |
|--|----------|--|----------------|---------------|
| | M | (H+I+L) Risultato ordinario lordo | -27.303 | -2.465 |
|--|----------|--|----------------|---------------|

| | | | | |
|--|---|---|---------|--------|
| | O | (M+N) Risultato lordo (ante imposte) | -27.303 | -2.465 |
| | P | +/- Risultato dell'area fiscale (Imposte d'esercizio) | 5.704 | 368 |
| | Q | (O+P) Risultato d'esercizio (post imposte) | -21.599 | -2.573 |

Sulla base delle riclassificazioni riportate vengono calcolati e seguenti indici:

| INDICATORI | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Indice di liquidità | 0,29 | 0,24 |
| Indice di disponibilità | 0,29 | 0,24 |
| Indice di indipendenza finanziaria | 0,14 | 0,11 |
| Margine di struttura | (40.825) | (42.911) |
| ROE | (29%) | (225%) |
| ROI | (1,71%) | (21,16%) |
| ROS | (9,81%) | (155,73%) |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|----------------------------------|---------------|------|------------|------|
| Indice di liquidità | rapporto tra: | | | |
| LIQUIDITA' IMMEDIATE + DIFFERITE | 10.106 | 0,29 | 8.342 | 0,24 |
| PASSIVO CORRENTE | 34.426 | | 33.974 | |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|-------------------------|---------------|------|------------|------|
| Indice di disponibilità | rapporto tra: | | | |
| ATTIVO CORRENTE | 10.175 | 0,29 | 8.423 | 0,24 |
| PASSIVO CORRENTE | 34.426 | | 33.974 | |


| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|--------------------------|---------------|------|------------|------|
| Indipendenza finanziaria | rapporto tra: | | | |
| PATRIMONIO NETTO | 6.413 | 0,13 | 5.985 | 0,11 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 48.488 | | 50.136 | |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|-----------------------------|-----------------|----------|------------|----------|
| Margine di struttura | differenza tra: | | | |
| PATRIMONIO NETTO | 6.413 | (41.234) | 5.985 | (42.911) |
| IMMOBILIZZ. MATERIALI NETTE | 47.647 | | 48.896 | |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| R.O.E. (return on equity) | rapporto tra: | | | |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (2.465) | (38%) | (13.442) | (225%) |
| PATRIMONIO NETTO | 6.413 | | 5.985 | |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|-------------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| R.O.I. (return on investment) | rapporto tra: | | | |
| REDDITO OPERATIVO | (1.476) | (2,52%) | (12.047) | (21,16%) |
| CAPITALE INVESTITO | 58.663 | | 61.637 | |

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|--|---------------|----------|------------|-----------|
| R.O.S. (return on sales) redditività vendite | rapporto tra: | | | |
| REDDITO OPERATIVO | (1.476) | (14,33%) | (12.047) | (155,73%) |
| RICAVI | 10.301 | | 7.736 | |



LA GESTIONE 2017

La relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione 2016, allegata al bilancio dell'esercizio 2016, così concludeva:

“alla data di stesura e sottoscrizione della presente relazione, resta da comprendere se:

- l' iniziativa assunta dalla onorevole Procura della Repubblica di cui alla notifica del 02/01/2017, sulla scorta dei dati scaturenti dalle indagini penali aggiornate fino alla gestione 2013;
- il PVC notificato dalla Guardia di Finanza in data 05/06/2017, per le annualità 2009/2015, già risultante contenere discrasie ed elementi di immediata contestabilità;

debbano rappresentare il punto di arrivo della vita di Aerdorica Spa o se, invece, debbano rappresentare un ulteriore strumento con cui gli organi, dotati dei più alti poteri di controllo a garanzia della legittimità, abbiano individuato un passato da sanare e perseguire penalmente, ma – nel contempo – abbiano potuto prendere atto del rinnovato passo e del risanamento in corso.

Questo ce lo dirà il provvedimento dell'Onorevole Tribunale di Ancona, alla data di stesura della presente relazione ancora non notificato.”

Il Decreto del Tribunale di Ancona è stato notificato il 29.12.2017, al termine di un lungo e faticoso anno di assoggettamento alla istruttoria pre – fallimentare e dopo che la fattibilità e la tenuta del piano di risanamento sono stati sottoposti all'esame ed al giudizio del CTU incaricato, Dott. Renato Santini di Bologna.

Decreta il Tribunale di Ancona:

- *“dal punto di vista meramente economico, le assunzioni del Piano 2018/2022 sembrano permettere ad Aerdorica di raggiungere una situazione di equilibrio economico a partire dal 2020 anche in assenza dei contributi regionali di funzionamento; il cash flow operativo (differenza tra margine operativo lordo ed imposte di esercizio correnti) risulta, nel periodo di piano, sempre positivo e crescente, potendo così portare la società, nel breve periodo, ad una situazione di equilibrio economico e finanziario “ordinario” (relativo cioè alla gestione ordinaria, senza tenere conto del debito pregresso da soddisfare);*

- *tuttavia i flussi di cassa delle società, in assenza dei contributi regionali di funzionamento, resterebbero pesantemente negativi per tutto il periodo del piano, con relativo squilibrio finanziario, a testimonianza del fatto che la gestione operativa, gravata dal debito erariale e previdenziale passato, non è assolutamente in grado di condurre la società a situazione di equilibrio finanziario, neppure nel medio-lungo periodo;*
- *le azioni predisposte dal management e trasfuse nel suddetto Piano sono efficaci nel condurre la società ad equilibrio economico e finanziario solo se sorrette da un impegno finanziario del socio di maggioranza Regione Marche;*
- *l'eredità del passato, consistente nel pagamento di rilevanti debiti di natura commerciale, fiscale e previdenziale (pur rateizzati) rende la società ancora finanziariamente dipendente dai contributi del socio di maggioranza sino ad almeno il 2021 e, ovviamente, dall'auspicato aumento di capitale di Euro 20 milioni.*

Ove tali interventi venissero meno, la società non potrebbe definirsi in equilibrio finanziario e quindi la potenziale situazione di insolvenza sarebbe strutturale.

La fragilità finanziaria della società resta elevata e diventa critica senza gli interventi del socio Regione”.

Si conclude nel Decreto che è

“indispensabile ai fini dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento o invece per la chiusura del procedimento prefallimentare attendere il giudizio della Commissione Europea sia sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Socio Regione sia sulla erogabilità dei contributi di funzionamento annuali (...).”.

Giacchè il giudizio della Commissione Europea, alla data del 25/01/2018 ovvero dell'ultima udienza fissata dal Tribunale di Ancona, non era disponibile, la società ha ritenuto di poter garantire la continuità del servizio aeroportuale chiedendo l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo in continuità.

Sull'efficacia del processo di risanamento attuato nell'esercizio 2017, l'organo amministrativo tiene a rappresentare che:

- 1) nonostante la pendenza dell'istruttoria prefallimentare, le statistiche aeroportuali attestano che il traffico passeggeri ha registrato +30.000 movimenti rispetto al 2016 e che il traffico cargo ha registrato +11% di movimenti merce rispetto al 2016;

- 2) la perdita del fatturato scaturente dalla rotta Roma con Alitalia, intervenuta sin dal 01/11/2017, è stata prontamente sostituita dall'inizio della nuova partnership con Easy Jet (rotte di Londra Gatwick e Berlino), con la Tez Tour (charters estivi da e per Riga, Tallin, Kiev), con Volotea (con la rotta su Palermo) e con Lufthansa (con il 3° volo su Monaco);
- 3) è stato altresì siglato l'accordo contrattuale con KLM FRANCE Cargo che è una delle società leader nel settore e ciò ha comportato la segnalazione dell'Aeroporto di Ancona su tutte le più importanti riviste del settore in Europa oltre che l'inizio di un'attività in costante incremento;
- 4) *“numerosi atti sono stati intrapresi dal management al fine di tutelare il patrimonio di Aerdorica e di perseguire coloro che si sono resi responsabili di tali illeciti e che hanno depauperato le risorse finanziarie della Società”* (pag.24 della 1° CTU del Dott. Santini);
- 5) *“i ricavi aviation sono lievemente migliorati nei primi sei mesi dell'anno (+2%); i ricavi cargo sono sensibilmente migliorati rispetto al 2016 (+42%); i ricavi non aviation sono anche essi lievemente migliorati (+7%); ciò' evidenzia come gli sforzi compiuti dal management siano stati indirizzati verso le soluzioni corrette, con particolare riferimento al traffico cargo ed all'efficientamento dei ricavi non aviation, nonostante la situazione di istruttoria prefallimentare in cui si trova la società non abbia certamente reso agevole le relazioni commerciali con le compagnie aeree”* (pag.45 della 1° CTU del Dott. R. Santini);
- 6) *“l'evoluzione del costo del lavoro: il management di Aerdorica – consapevole della gravosità di tale voce di spesa – si è avvalso della consulenza di professionisti esperti del settore per studiare delle alternative valide per conseguire importanti risparmi nella gestione della forza lavoro; in definitiva lo scrivente CTU ritiene che il lavoro svolto da Aerdorica per cercare di arginare una delle cause endogene della crisi, ovvero l'eccessivo costo del lavoro, sia assolutamente rimarchevole e degno di nota e possa ragionevolmente permettere la riacquisizione dell'equilibrio economico già nel breve periodo(..) (pag.27 della 2^ CTU del Dott. R. Santini).*

LA CONTINUITA' AZIENDALE

La continuità aziendale oggi dipende da una serie di fattori, con una forte connotazione esogena.

- I) L'esito della pratica “aiuto alla ristrutturazione” presentata da Regione Marche alla Comunità Europea: è evidente che, senza la ricapitalizzazione della società, interamente destinata alla estinzione con falcidia dei debiti pregressi (come emergerà dal redigendo piano concordatario) , non potrà esserci continuità e la declaratoria di fallimento sarà pressochè scontata.

7 

Si ricorda che la titolarità e la responsabilità della pratica di aiuto alla ristrutturazione presso la Comunità Europea sono del socio Regione Marche.

In capo allo scrivente organo amministrativo sussiste, inequivocabilmente, l'obbligo di assumere informazioni e di comprendere al meglio lo stato e le possibilità di buon esito della pratica, giacché essa rappresenta condizione per la continuità aziendale.

A tal proposito, la sottoscritta ha potuto constatare che trattasi di pratica estremamente articolata e complessa, su cui la denuncia inoltrata da Air Rimum ha avuto un peso non indifferente sia con riguardo ai tempi di svolgimento sia con riguardo al livello di spirito critico assunto dalla commissione DG Concorrenza.

Per comprendere la correttezza della istruttoria impostata presso la Commissione Europea e per avere consapevolezza circa i fondamenti giuridici che ne potessero segnare l'esito, ho ritenuto doveroso rivolgermi ad uno studio legale specializzato in diritto internazionale.

Come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, infatti, il mandato per la predisposizione ed il deposito del piano concordatario è in capo alla società e, di conseguenza, appare chiaro che è fondamentale avere cognizione in merito alle possibilità di buon esito della pratica dell'aiuto alla ristrutturazione, che a sua volta rappresenta "la copertura" del piano concordatario.

Da quanto efficacemente ed esaustivamente relazionato dal Legale incaricato, prendendo le mosse dall'analisi della normativa settoriale, l'articolo 3.1. della Comunicazione 2014/C 249/01 rubricato " Contributo a un obiettivo di interesse comune" statuisce espressamente che " l'aiuto persegue un obiettivo di interesse comune (e risulta pertanto compatibile col mercato interno) in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato, ripristinando la redditività a lungo termine dell'impresa".

Al punto 3.1.1 il medesimo articolo specifica poi come la suddetta condizione possa ritenersi avverata e rispettata ex sé nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'aiuto dimostri che: - il tasso di disoccupazione nella regione interessata è superiore alla media nazionale, - esiste il rischio di un importante servizio difficile da riprodurre, - l'uscita dal mercato di un'impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione comporterebbe potenziali conseguenze negative, - vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG, - emergerebbero situazioni di gravi difficoltà sociali motivate dallo Stato membro interessato.

Considerato che il tasso di disoccupazione della Regione Marche ha raggiunto ormai livelli in effetti superiori sia alla media dell'Unione che alla media nazionale, in quanto oggi le

Marche si attesta quale nona regione per maggior tasso di disoccupazione a livello nazionale, collocandosi immediatamente dopo le otto Regioni del Sud e molto indietro rispetto alla media del Centro Italia; considerato che Aerdorica è sede stabile dei Vigili del Fuoco, presidio della Protezione Civile, unico punto di atterraggio per l'Elisoccorso per supporto al Centro Trapianti ed Espianti dell'Ospedale Regionale delle Marche, è un collegamento infrastrutturale permanente tra Porto – Aeroporto ed Interporto e, tra l'altro, è anche unico servizio di Aviazione Civile non altrimenti fruibile aliunde nel territorio marchigiano, è evidente come rivesta un ruolo sistemico essenziale per la Regione Marche.

Tutto questo detto, è incontestabile che il contributo pubblico concesso dalla Regione Marche in favore della società Aerdorica persegue concretamente un Obiettivo di Comune Interesse nel senso del diritto dell'Unione Europea.

Il legale incaricato, inoltre, ha ben evidenziato come in molteplici decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato, la circostanza che il contributo pubblico permettesse fattivamente di perseguire e contribuisse a realizzare i suesposti obiettivi di interesse comune è stata giudicata positivamente sia nel senso di ritenere rispettato e soddisfatto il requisito del perseguimento di un interesse comune sia nel senso di ritenere legittimo e compatibile con il mercato comune il finanziamento pubblico stesso; a tale proposito basti citare: - decisione della Commissione 31.07.2017 SA.47969 – Germany, Frankfurt – Hahn Airport, ; - decisione della Commissione 9.8.2017 SA. 44377- Denmark – Aarhus Airport; - decisione della Commissione 9.4.2014 SA.38346 – Italy, Aeroporto Valerio Catullo di Verona; - decisione della Commissione 4.9.2017 SA.48937 – Germany in favour of Air Berlin; - decisione della Commissione 20.2.2017 SA. 35847 – Czech Republic Ostrava Airport; - decisione della Commissione 23.7.2008 C48/06 – Germany to assist DHL and Leipzig Halle Airport.

In merito alla “necessità dell'aiuto”, altro requisito con valenza fondamentale nel giudizio UE, è chiaro che il contributo pubblico concesso da Regione Marche sia misura necessaria al fine di garantire la ristrutturazione della società beneficiaria, dovendosi escludere in maniera perentoria la sussistenza di ogni e qualsivoglia scenario alternativo che potrebbe permettere e garantire plausibilmente di addivenire ad un medesimo risultato di funzionalità aziendale.

Altro elemento che si è debitamente valutato, giacchè riveste importanza significativa per il giudizio della Commissione, è l'assenza di rischio di “azzardo morale” da parte di Aerdorica.

La società non si è infatti avventurata in alcuna strategia aziendale eccessivamente rischiosa o insostenibile, facendo affidamento sul fatto che con buona probabilità sarebbe stata salvata in caso di difficoltà (punto 9, par.1, Introduzione, Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) né sussiste alcuna prospettiva in tale senso.

Lo ha attestato anche l'Autorità Giudiziaria , civile e penale nel corso della istruttoria pre fallimentare, confermando come il contributo alla ristrutturazione destinato interamente alla risoluzione del problema di solvibilità che allo stato affligge la società beneficiaria sia in effetti volto a sostenere un progetto di risanamento virtuoso, oltrechè di vitale importanza per lo sviluppo del territorio regionale.

Il punto debole della istruttoria UE , su cui la Commissione ha concentrato la sua attenzione ultima, è l'adeguatezza del contributo pubblico in assenza di un contributo da privato, che attesti la meritevolezza della società a rimanere sul mercato.

Secondo la regola generale degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato, “un contributo significativo ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell'aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte o da nuovi investitori. (..) Il contributo deve essere reale, ossia concreto, escludere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa e deve essere quanto più elevato possibile. (..) Il contributo proprio sarà di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50% dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50% dei costi di ristrutturazione , purchè l'importo di tale contributo rimanga significativo” – par. 3.5.2.1.

In questo senso la Società ha rappresentato come la rinuncia volontaria a parte delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la falcidia dei crediti verso le Banche e verso i Fornitori rappresentino un importante contributo proprio, stimato – per tutta la durata del Business Plan 2018/2022 – in un ammontare complessivo di circa 18 milioni di euro.

La Commissione, nel corso dell'ultima udienza tenutasi in data 25.04.2018, ha rilevato che – mentre il sacrificio dei lavoratori rappresenta una vera rinuncia – tale non può considerarsi la falcidia dei crediti giacchè, nello scenario alternativo di un fallimento, Banche e Fornitori potrebbero avere un grado di soddisfacimento ben inferiore; quindi non può considerarsi rinuncia a valere sul contributo privato.

Alla data di redazione della presente relazione, pertanto, sembra che l'elemento ancora in fieri per poter prevedere il buon esito della Istruttoria UE sia l'impegno irrevocabile da parte di un terzo investitore privato a partecipare ad un prossimo aumento di capitale di

almeno Euro 15 milioni, pari cioè all'entità del contributo proprio che la società riteneva potesse essere rappresentato dallo stralcio dei crediti.

L'impegno irrevocabile del terzo deve entrare nella ristrutturazione, perché tale "contributo privato" ha una valenza al fine di giudicare la "meritevolezza" della società a restare sul mercato ed a beneficiare delle risorse pubbliche concedendo dal socio Regione Marche, nella misura richiesta di € 25 milioni, ritenendo dimostrato il caso di particolare difficoltà atto a rendere la circostanza eccezionale e quindi, la possibilità che il contributo privato sia rilevante ma non pari a quello pubblico..

All'uopo la società, congiuntamente a Regione Marche, ha riproposto pubblicamente l'obiettivo della ricerca di un partner di maggioranza privato.

Sono in corso due diligence approfondite da parte di un fondo di investimento inglese e da parte di una compagnia aerea italiana.

E' evidente che l'impegno irrevocabile a sottoscrivere un futuro aumento di capitale non potrà che essere subordinato all'omologa del concordato ed al risanamento della società con la ricapitalizzazione di Regione.

Se i tempi ed i modi di acquisizione dell'impegno irrevocabile da parte del terzo potranno concretizzarsi, prima, e risultare compatibili con i tempi della istruttoria UE e del concordato preventivo, poi, appare oggi di incerta valutazione.

Cio' che l'organo amministrativo intende comunque attuare, anche in assenza della conoscenza dell'esito della istruttoria UE, è il deposito del piano concordatario nel termine assegnato del 14 Giugno p.v., asserendone la copertura finanziaria sulla base del parere pro-veritate che il legale incaricato dalla società può esprimere con riferimento alla correttezza della pratica UE, come presentata da Regione Marche e con riferimento alla assenza di cause giuridiche ostative al buon esito dell'istruttoria.

Confidando, poi, che la deliberazione UE pervenga nei tempi compatibili con il giudizio di ammissibilità del concordato che dovrà essere formulato dagli organi della procedura.

- II) L'ammissione al concordato preventivo: nello specifico la verifica dell'ammissibilità ai sensi di legge da parte degli organi concorsuali, ed il voto favorevole da parte dei creditori chirografari votanti;
- III) L'omologa del concordato preventivo: la seconda fase della procedura, che cadrà presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2019, porterà gli organi concorsuali a valutare il

presupposto della continuità con assoluta attenzione alla tenuta del piano industriale 2018 – 2022.

Oggi le assunzioni del Business Plan, sia in termini di tenuta e sviluppo del fatturato caratteristico sia in termini di ristrutturazione dei costi, appaiono assolutamente veritiere e prudenziali.

L'organo amministrativo non può omettere, tuttavia, un senso di preoccupazione e di incertezza per quanto e come la società riuscirà a mantenere salda la rotta dopo due anni di eventi e situazioni straordinari come quelli che si sono succeduti, a partire dalla istanza di fallimento del gennaio 2017, alla vigenza della istruttoria prefallimentare, alla conclusione della poderosa indagine della Guardia di Finanza del giugno 2017, alla lotta sindacale che ha segnato tutto il processo di ristrutturazione del costo del lavoro, all'incertezza che ha segnato la pratica UE e che è stata amplificata ai massimi livelli dalla stampa, fino ad arrivare all'assoggettamento alla procedura concorsuale di concordato preventivo.

Tutti questi eventi sono stati sotto i riflettori della stampa locale e nazionale, spesso sono stati anche oggetto di diffusione incompetente e di strumentalizzazione.

Gli effetti che tutto ciò avrà nei prossimi mesi lasciano presupporre difficoltà e tensioni; con le compagnie aeree che, a fine anno, dovranno rinnovare gli accordi contrattuali; con il vettore cargo DHL che sta attendendo dall'aprile 2017 di conoscere le sorti della società per valutare l'opportunità di ampliare il suo hub; con la stessa forza lavoro che ha accettato drastici tagli alle retribuzioni e lo stravolgimento dell'organizzazione del lavoro consolidata da vent'anni, ma che oggi soffre e teme per l'incertezza del mantenimento del posto di lavoro.

Tutti i processi di risanamento hanno una loro durata e quello di Aerdorica si sta protraendo in maniera significativa.

Per questo l'organo amministrativo ritiene che l'impegno irrevocabile di un investitore privato ad entrare con una quota di controllo nella compagine sociale, può o meno rappresentare lo strumento per addivenire alla positiva conclusione della pratica UE per l'erogazione dell'aiuto alla ristrutturazione, ma indubbiamente riveste importanza fondamentale per garantire continuità e slancio all'attività aeroportuale.

GLI EVENTI SUCCESSIVI

Preme all'organo amministrativo fornire informativa agli Azionisti circa il processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza lo scorso 05.06.2017, riportante l'evidenziazione di rilievi per circa 13 milioni di Euro, che tanto negativamente ha influito sia sull'andamento dell'istruttoria pre-fallimentare sia sull'immagine della società a seguito dell'amplificazione avuta sui mezzi di stampa.

Il parere pro-veritate acquisito, all'epoca, dal Dott. Paolo Fabbretti, ove si stimava un debito erariale complessivo di Euro 1,55 mln, si sta rivelando prudentiale.

La società ha già sanato i rilievi dell'annualità 2015 con la dichiarazione integrativa dei redditi, senza andare incontro ad alcun gravame fiscale per la presenza di perdite pregresse.

Si sono, inoltre, già sottoscritti e rateizzati i verbali di accertamento con adesione per le annualità 2009/2010/2011, le cui rate sono in regolare ammortamento, per importi ancora inferiori a quanto stimato dal Professionista nel suo parere.

Per quanto concerne la perdita di esercizio 2017, pari ad Euro 21.559mila, l'organo amministrativo fa rinvio a quanto espresso nella Nota Integrativa con riferimento alla intervenuta necessità della svalutazione del valore iscritto per i beni in concessione, dopo l'effettuazione dell' impairment test.

Segnala, come già espresso nella Nota Integrativa, che la stessa perdita dovrebbe essere coperta con l'aumento di capitale sociale da parte del socio Regione Marche.

Segnala, infine, che ai sensi dell'art. 182 sexies L.F., dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo – anche a norma dell'art. 161 6° comma – e fino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2443 commi 2° e 3°, art.2427, art.2482 bis commi 4°, 5° e 6° e art.2482 ter Codice Civile.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 n.4 e 2545 duodecies del Codice Civile.

Falconara M.ma, 25 Maggio 2018

L'Amministratore Unico
Dott.ssa Federica Massei

